

SICUREZZA SUL LAVORO

Novembre 2006



Sicurezza sul lavoro: Prevenzioni e Adempimenti Anno 7 - Numero 8 - Novembre 2006

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Editore: P.C.F. EDITORIALE sas

via Milano 14 -c.p. 171 - 20064 Gorgonzola (MI)

s.s Padana Superiore 15, 20096 Pioltello (MI)

Tel.: 02.95.16.733 (10 linee) - fax 02.95.13.86.26

www.pcfeditoriale.it

Codice Fiscale e Partita IVA 12799980151

Iscrizione C.C.I.A.A. di Milano

del 25/05/1999 al n. 114505/1999

Repertorio economico amministrativo n. 1586466

Iscrizione nel registro delle imprese di Milano: MI-1999-114505

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari

(f.inzitari@pcfeditoriale.it)

Direttore Commerciale:

Domenico Miele

Direttore Editoriale

Matteo Panella

Capo Redattore:

Daniilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini

via Ugo La Malfa 54 - 20066 Melzo (MI)

Quote di abbonamento annuale (9 numeri)

Ordinario Annuale: Euro 111,55

Benemerito: Euro 163,20 con CD-Rom

Prezzo di copertina: Euro 12,39 + spese di spedizione.

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 769 del 01.12.2000

Iscrizione al ROC n. 6763 del 30/06/2001

L'editore informa che gli addetti alla diffusione non possono essere persone che fanno parte della pubblica amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi come tali.

Qualunque comportamento difforme deve essere segnalato alla Direzione. Per motivi di organizzazione interna è gradita disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico. Nel rispetto della Legge n.196/2003, i dati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta.

Sommario:

EDITORIALE	02
NEWS	03
I dispositivi anticaduta	04
Amianto: recepita la direttiva 2003/18/CE	05
Misure per il contrasto del lavoro nero: chiarimenti	13
Uso delle cinture di sicurezza	20
Impianti per la distribuzione di idrogeno: regola tecnica	21
Prodotti tessili: rischi per la salute	32





“N

egli ultimi tempi i telegiornali e i più importanti organi di stampa si sono occupati spesso di sicurezza sul

lavoro e, in diverse occasioni, anche gli esponenti della politica, del mondo cattolico e della società civile hanno richiamato l'attenzione su questa annosa questione.

In seguito al drammatico incidente avvenuto di recente in un cantiere autostradale di Catania molti hanno aperto gli occhi. Qualcuno ha consulta-

to le statistiche fornite periodicamente dall'Inail scoprendo l'acqua calda: sul lavoro si continua a morire perché non vengono rispettate le più elementari regole di prevenzione e protezione.

Le soluzioni prospettate a livello istituzionale per affrontare il problema delle "morti bianche" vertono, tanto per cambiare, sul perfezionamento delle norme vigenti, e si lavora su un progetto che sembrava definitivamente accantonato: un nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Qualche settimana fa, infatti, l'undicesima Commissione lavoro del Senato ha approvato una risoluzione sul testo unico e ora si attende il disegno di legge che conferirà la delega al Governo per emanare il relativo decreto legislativo.

Naturalmente, vista la fine ingloriosa dello schema di testo unico predisposto dal Governo precedente, ritirato nel 2005 sotto la spinta delle aspre critiche giunte da ogni parte, la prudenza è d'obbligo: potrebbe trattarsi dell'ennesimo fuoco di paglia.

Però, stando alle linee programmatiche illustrate dal nuovo Ministro del lavoro, Cesare Damiano, questa

potrebbe essere la volta buona.

Occorre tuttavia chiedersi se un testo unico sia davvero necessario.



La normativa esistente, sul piano tecnico, è tra le più avanzate d'Europa. Certo, qualche correzione di rotta sarebbe auspicabile: per fare un esempio, si potrebbe modificare la disciplina degli appalti pubblici, valorizzando maggiormente il profilo della sicurezza nella scelta delle imprese a cui affidare i lavori.

Tuttavia, a nostro modesto avviso, le vere priorità sono altre.

L'applicazione della normativa vigente è resa difficile da due fattori. Il primo è costituito dal frequente ricorso alle proroghe, che mette seriamente a rischio la certezza del diritto. A causa dei continui rinvii, le scadenze annunciate nei testi legislativi diventano astratte dichiarazioni di principio prive di qualsiasi affidabilità.

Si pensi al caso della normativa concernente la sicurezza degli impianti elettrici, entrata in vigore anni dopo la sua emanazione. Lo stesso discorso vale per le norme relative alla sicurezza degli edifici scolastici.

Il secondo fattore che ostacola l'applicazione delle norme vigenti è costituito dalla mancanza di fondi per il personale ispettivo, e dalla conseguente scarsità di verifiche e controlli sull'operato delle aziende per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro.

Si dovrà considerare attentamente questo aspetto prima di introdurre tagli indiscriminati alla spesa pubblica nella manovra finanziaria per il 2007.



Prevenzione dello "spamming"

I principali rischi dovuti all'uso della posta elettronica sono connessi alla tutela della riservatezza.

A tutti sarà capitato di ricevere mail indesiderate da parte di siti che sfruttano le informazioni in loro possesso per veicolare messaggi pubblicitari. Le cause del fenomeno - noto come "Spamming"- sono da ricercare, in molti casi, nell'imprudenza di coloro che forniscono informazioni riservate a siti internet che, per usare un eufemismo, non sono attenti alla tutela dei dati personali.

La prevenzione, in tale ambito, dipende dalla capacità di distinguere tra i siti che trattano i dati riservati in modo conforme al Codice della privacy e quelli poco sicuri. Purtroppo, come rivela un'indagine condotta da una nota azienda che si occupa della realizzazione di software antivirus, questa capacità di discernere non è posseduta da tutti. La ricerca è stata condotta diffondendo un "Quiz sullo spam", elaborato per testare l'attendibilità dei giudizi espressi dagli intervistati in ordine alla sicurezza dei siti. In base ai risultati resi noti dall'azienda è emerso che una fetta consistente degli intervistati (quasi il 50 per cento) non è in grado di riconoscere i siti "a rischio".



Medici colpiti da radiazioni: prestazioni Inail

L'Inail ha liquidato, in relazione al periodo che decorre dal 1° luglio 2005, le prestazioni economiche dovute ai medici colpiti dagli effetti dei raggi x e delle sostanze radioattive. Il relativo provvedimento è stato approvato con la circolare n. 42 del 25 settembre 2005, in base alla rivalutazione disposta, più di un anno or sono, per effetto del decreto 20 settembre 2005, emanato dal Ministero del lavoro. Nel decreto è indicata la retribuzione annua che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione delle rendite (e delle altre prestazioni a queste collegate) dovute ai medici e ai loro eredi.

L'ammontare di tale retribuzione, pari 45.092 euro, è stato calcolato tenendo conto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente, calcolata dall'ISTAT nella misura del 2 per cento.



Sistemi di comunicazione per non udenti

Una delle maggiori difficoltà, in presenza di lavoratori non udenti, è rappresentata dalla gestione delle emergenze. Le menomazioni all'udito, infatti, possono ridurre la capacità di percepire i segnali di pericolo.



Non mancano gli studi tesi a migliorare l'efficacia delle misure di emergenza rivolte ai lavoratori non udenti e, a questo proposito, buone notizie arrivano dalla Gran Bretagna. Un gruppo di studenti universitari ha messo a punto un sistema di telefonia mobile (denominato LAMA: Location Aware Messaging for Accessibility) che permette di avvertire tempestivamente i non udenti in caso di pericolo grave e immediato, attraverso immagini, messaggi in formato testuale e vibrazioni del telefono cellulare.

Lavoratori immigrati: le malattie professionali

Il numero di lavoratori immigrati in Italia cresce costantemente.

Si tratta di salariati che, spesso e volentieri, sono impiegati in settori rischiosi (come l'edilizia e l'industria metalmeccanica) e, proprio per questo, sono particolarmente soggetti a infortuni e malattie professionali.

Un'indagine svolta dall'Inail ha approfondito questo tema.

La ricerca, a proposito delle malattie professionali, ha mostrato un consistente aumento delle denunce nell'ultimo quinquennio, pari al 60 per cento.

Questo fatto, nell'interpretazione fornita dall'Inail, è dovuto a due fattori.

Da una parte l'incremento delle denunce conferma la crescente presenza di lavoratori immigrati regolarizzati.

Dall'altra testimonia le loro difficili condizioni di lavoro.



I dispositivi anticaduta

Quali sono i criteri da seguire nella scelta dei dispositivi anticaduta? La questione è stata affrontata in un opuscolo diffuso dall'IspeI nel 2004, intitolato "Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto". Le linee guida individuano criteri di scelta validi per tutte le tipologie di dispositivi e criteri più specifici.

Per quanto riguarda i criteri generali, riveste una particolare importanza quello che impone di valutare l'accelerazione iniziale necessaria per attivare taluni dispositivi di bloccaggio. Alcuni sistemi, infatti, non sono adatti quando la caduta avviene in un pendio o in un materiale solido finemente suddiviso (per esempio: la ghiaia), perché la velocità di caduta non è tale da attivare il meccanismo di bloccaggio.

Occorre inoltre tener conto delle seguenti circostanze:

- l'effettuazione di lavori a differenti altezze e la conseguente necessità di muoversi verso l'alto o verso il basso con il dispositivo operante automaticamente;
- lo spazio di arresto e di caduta, nonché la distanza rispetto ad eventuali ostacoli sottostanti;
- la compatibilità dell'ancoraggio con il sistema anticaduta;
- la compatibilità dei componenti che formano il dispositivo anticaduta.

Prima di utilizzare il dispositivo anticaduta, devono essere lette e prese in considerazione le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante (prestando particolare attenzione ai limiti di impiego). Inoltre deve essere elaborata, prima dell'utilizzo, una procedura per il recupero della persona dopo la caduta, per intervenire con prontezza ed evitare che intervengano danni alla salute a causa della posizione di attesa in sospensione inerte.

Altre raccomandazioni riguardano i dispositivi anticaduta guidati da una linea di ancoraggio flessibile o rigida e quelli di tipo retrattile. I primi non vanno utilizzati quando la linea di

ancoraggio è inferiore alla soglia minima indicata dal fabbricante (in genere: 45 gradi rispetto all'orizzontale).

I dispositivi di tipo retrattile, invece:

a) non sono adatti quando l'utilizzatore, durante la sua attività, deve determinare un'inclinazione del cordino superiore alla soglia massima fornita dal fabbricante, che ne permette l'attivazione (nella maggior parte dei casi: 60 gradi);

b) non devono essere impiegati su un pendio caratterizzato da un'inclinazione, rispetto all'orizzontale, inferiore al valore minimo fornito dal fabbricante, che ne permette l'attivazione;

c) se il fabbricante stabilisce che il sistema anticaduta può essere ancorato su un piano orizzontale o su una parete verticale, l'utilizzatore deve compiere alcune verifiche preliminari, accertando che:

- in caso di caduta oltre un bordo, il dispositivo sia in grado di attivare il meccanismo di bloccaggio, nel rispetto delle istruzioni fornite dal fabbricante circa l'angolo di inclinazione del cordino;

- la fune di trattenuta sia in grado di resistere, senza rompersi, allo sfregamento con il bordo, in relazione alle caratteristiche meccaniche e a quelle del bordo. Le Linee Guida dell'IspeI, come abbiamo anticipato, contengono anche indicazioni più specifiche, relative ai componenti e al particolare uso dei dispositivi anticaduta. Il documento è reperibile, in formato PDF, nel sito internet dell'Istituto (www.ispei.it).



Amianto: recepita la direttiva 2003/18/CE

Il 26 settembre è entrata in vigore nel nostro paese la direttiva 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (sostanza notoriamente cancerogena). Il provvedimento di recepimento è il decreto legislativo n. 257 del 2006, varato il 25 luglio scorso e pubblicato sulla Gazzetta


Ufficiale l'11 settembre, con cinque mesi di ritardo rispetto alla tempistica stabilita dalla normativa comunitaria.

Per effetto delle nuove disposizioni, il Capo III del d.lgs. 277/1991 è stato abrogato. Tutte le prescrizioni relative ai rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro sono ora racchiuse nel d.lgs. 626/1994, che ha subito modifiche ed integrazioni di notevole portata.

Innanzitutto è stato modificato il titolo del decreto, che ora contiene un riferimento esplicito alla direttiva 2003/18/CE.

In secondo luogo è stato inserito il titolo VI bis, composto da sedici articoli: il primo è l'articolo 59 bis, che definisce il campo di applicazione del nuovo titolo; l'ultimo è l'articolo 59 septiesdecies. Infine sono state apportate alcune modifiche all'articolo 89, relativo alle sanzioni.

Tale regolamentazione ridefinisce gli obblighi del datore di lavoro (conferendo un rilievo centrale alla valutazione dei rischi e all'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione) e il valore limite di esposizione, fissato dall'articolo 59 decies a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria. Il valore è calcolato in base ad una media ponderata delle misurazioni effettuate nell'unità di tempo corrispondente a otto ore. Le misurazioni, ai sensi dell'articolo 59 nonies, devono essere effettuate periodicamente, riportando i risultati nel documento relativo alla valutazione dei rischi.



Altra caratteristica degna di nota del d.lgs. 277/1991 è l'inasprimento delle sanzioni previste per i trasgressori. Il testo del provvedimento è riportato integralmente in queste pagine.

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

"Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro"

Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;